

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 3 luglio

2017 N. 117

N. 18 rep. gen. not.

N. 17 di raccolta

**REGISTRATO
a BERGAMO
il 03/11/2020
N. 40134
Serie 1T
con €**

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre (30 ottobre 2020), alle ore 17,00 (diciassette virgola zero zero).

In Paratico, Via Gorizia N. 30, presso la sede dell'infra descritta associazione "L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE".

Innanzi a me Pacchiani Dott. Andrea, Notaio in Villongo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, è comparso il Signor:

- Ferrari Marco, nato a Chiari (BS) il 25 maggio 1975, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata associazione, geometra,

Codice Fiscale FRR MRC 75E25 C618N,

(Carta di identità N. CA 14855 GK rilasciata dal Comune di Coccaglio in data 13 giugno 2020),

cittadino italiano, quale Presidente dell'Associazione non riconosciuta:

- "L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE", con sede in Paratico (BS), Via Gorizia N. 30, codice fiscale 98075850176, iscritta al Registro Regionale Organizzazione di Volontariato della Regione

Lombardia con Decreto N. 6902 del 17 novembre 2014 iscrizione
N. BS-358 sezione B).

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea degli asso-
ciati della predetta associazione, convocata, in seconda con-
vocazione, in questi giorno, luogo ed ora, in conformità allo
statuto, per discutere e deliberare, in sede straordinaria,
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- abrogazione e sostituzione dello Statuto associativo confor-
me alla normativa di cui al D.Lgs. N. 117/2017 (Riforma del
Terzo Settore) alla presenza del Notaio;
- varie ed eventuali.

Detto comparente mi richiede quindi di assistere allo svolgi-
mento della predetta assemblea, redigendone in forma pubblica
il relativo verbale.

A ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, il
comparente Signor Ferrari Marco.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea, constata
e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi e
nei termini di Statuto;

- che sono presenti complessivamente numero dodici associati aventi diritto di voto, dei quali sei presenti personalmente e sei per deleghe, ritenute valide dal Presidente e conservate negli atti dell'Associazione, su un totale di duecentoquindici associati iscritti aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che per l'organo amministrativo sono presenti, oltre a se medesimo, quale Presidente, i Consiglieri Signori Ferrari Laura, Ferrari Cristian, Leonardi Laura, Delledonne Elena;

- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata, in data odierna, in questo medesimo luogo, alle ore otto;

- che ai dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, come successivamente modificato ed integrato, entro il termine previsto da tale norma, le Organizzazioni di Volontariato possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sull'argomento di cui al predetto ordine del giorno.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente, presa la parola, svolge un'ampia relazione vol-

	ta ad illustrare come l'entrata in vigore del Codice del Terzo	
	settore ponga l'Associazione di fronte alla necessità di ade-	
	guare lo statuto alla sopravvenuta disciplina dettata per gli	
	Enti del Terzo Settore dal D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017	
	(d'ora innanzi "Codice del Terzo Settore"), successivamente	
	integrato con D.Lgs N.105/2018, che disciplina le associazioni	
	che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, soli-	
	daristiche e di utilità sociale (c.d. Enti del Terzo Settore).	
	In particolare, precisa il Presidente, adeguare lo statuto	
	dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dal Codice	
	del Terzo Settore è fondamentale sia per mantenere l'iscrizio-	
	ne dell'Ente nei Registri delle ODV (Organizzazioni di Volon-	
	tariato) sia per iscriversi nel futuro Registro Unico Naziona-	
	le del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà	
	operativo.	
	Il Presidente presenta quindi agli intervenuti il nuovo Statu-	
	to, illustrando tutti gli articoli redatti secondo le nuove	
	disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato	
	dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella	
	di mantenere la tipologia di ODV (Organizzazione di Volonta-	
	riato), evidenziando le differenze rispetto alla versione ad	
	oggi vigente.	
	In particolare, il Presidente espone che:	
	- la denominazione dovrà contenere l'indicazione "Organizza-	
	zione di Volontariato" ovvero l'acronimo "ODV";	

	- la sede dell'Associazione rimane fissata in Paratico, Via	
	Gorizia N. 30;	
	- l'ente non ha e non avrà scopo di lucro;	
	- le finalità e le attività svolte verranno riformulate secon-	
	do quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Codice del Terzo	
	Settore;	
	- i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli	
	associati sono previsti secondo criteri non discriminatori e	
	coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interes-	
	se generale svolta;	
	- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di	
	scioglimento dovranno essere coincidenti con quanto indicato	
	dalla nuova disciplina detta per gli ETS;	
	- occorrerà tenere il libro degli associati, il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrati-	
	vo, dell'organo di controllo e di altri eventuali organi asso-	
	ciativi.	
	Il Presidente propone quindi di riformulare il testo dello	
	Statuto in conformità al documento che viene presentato per il	
	dibattito.	
	Il Presidente accerta e dichiara che l'Assemblea, preso atto	
	di quanto sopra esposto, dopo approfondita analisi e discus-	
	sione dell'adottando statuto, con votazione palese per alzata	
	di mano, <u>con il voto favorevole di tutti gli associati presen-</u>	

	ti aventi diritto di voto, e quindi con maggioranza idonea	
	all'assunzione della presente deliberazione,	
	DELIBERA	
	1) di adottare un nuovo testo di statuto, che si allega al	
	presente atto sotto la lettera "B", conforme alla sopravvenuta	
	disciplina dettata per gli Enti del Terzo Settore dal D. Lgs.	
	N. 117 del 3 luglio 2017, che prevede tra l'altro:	
	- la modifica della denominazione dell'Associazione in	
	"L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE Organizzazione di Volontaria-	
	to", ovvero, in forma breve, "L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE	
	O.D.V.";	
	- la sede dell'Associazione è in Paratico, Va Gorizia N. 30;	
	- la riformulazione delle finalità e delle attività svolte	
	dall'Associazione secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5	
	del Codice del Terzo Settore;	
	2) di delegare il Presidente dell'Associazione a procedere al	
	deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istitui-	
	to, apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e	
	sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competen-	
	ti;	
	3) di prendere atto che le disposizioni dell'allegato Statuto	
	che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro	
	unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazio-	
	ne dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di succes-	

	sivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno	
	effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Regi-	
	stro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o	
	l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi suc-	
	cessivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno	
	in vigore.	
	Null'altro essendovi da deliberare, non avendo nessuno degli	
	intervenuti richiesto la parola, il Presidente, proclamati i	
	risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle	
	ore diciotto e quindici.	
	Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazio-	
	ne.	
	Si richiede, ai fini della registrazione del presente atto,	
	l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.	
	82, commi 3 e 5 del D.lgs. 117/2017, e pertanto l'esenzione	
	del presente atto dall'imposta di registro e dall'imposta di	
	bollo.	
	Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il "comparente"	
	prende atto che il Notaio rogante è il "titolare del tratta-	
	mento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e	
	nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in	
	quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi pro-	
	fessionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in	
	mancaanza del consenso della "parte", con autorizzazione di ca-	
	rattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei	

dati personali N. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in

Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 302 del 27 dicembre 2013.

Ho letto io Notaio il presente atto, unitamente a quanto alle-

gato, al comparente che lo approva e con me Notaio lo sotto-

scrive alle ore diciotto e quaranta.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la

mia direzione e da me Notaio completato a mano, occupa nove

facciate e sin qui della decima di tre fogli.

F.to Marco Ferrari

F.to Andrea Pacchiani (Notaio)

FOGLIO PRESENZE DEGLI ASSOCIATI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30.10.2020 DI L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE:

1. Elena DELLEDONNE nata a Iseo (BS) il 09.03.1976;
2. Marco FERRARI nato a Chiari (BS) il 25.05.1975;
3. Cristian FERRARI nato a Brescia l'8.02.1999;
4. Laura LEONARDI nata a Milano il 04.01.1975;
5. Laura FERRARI nata a Brescia il 14.03.1997;
6. Maria Grazia BRUN nata a Legnano (MI) il 28.10.1965;
7. Giovanni Luca LENTATI con delega a Marco FERRARI;
8. Federica LENTATI con delega a Elena DELLEDONNE;
9. Maria Angela FRIGERI con delega a Marco FERRARI;
10. Carla BIANCHI con delega a Laura LEONARDI;
11. Rosalba MAZZOCCHI con delega a Marco FERRARI;
12. Stefania JUNGOK MOON con delega a Laura FERRARI.

Marco Ferrar

[Two large, stylized handwritten signatures]



James D. ...

Allegato "B" N. 18/17 Rep.

STATUTO

I. Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione e sede.

È costituito, in forma di associazione non riconosciuta, l'Ente del Terzo Settore denominato **"L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE Organizzazione di Volontariato"**, ovvero, in forma breve, **"L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE O.D.V."**, apartitico e senza scopo di lucro, già iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Provinciale n. 6902 del 17/11/2014 iscrizione 358 sezione B).

L'Associazione è dotata del seguente indirizzo di p.e.c.:

loperadellamammadellamoreodv@legalmail.it

L'Associazione ha sede legale in Paratico (BS), Via Gorizia N. 30.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 2 - Durata.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Statuto.

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente

	Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, delle re-	
	lative norme di attuazione, della legge regionale e dei prin-	
	cipi generali dell'ordinamento giuridico.	
	L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione	
	dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi	
	più particolari.	
	Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti	
	all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di	
	comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.	
	Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei	
	contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi	
	al codice civile.	
	Art. 4 - Finalità e scopi dell'associazione.	
	L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo	
	di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale mediante lo svolgimento, soprattutto all'estero, in via	
	esclusiva o principale di attività di interesse generale.	
	L'Associazione persegue le proprie finalità nel settore	
	dell'assistenza spirituale di matrice cristiano cattolica e	
	della solidarietà socio-assistenziale nei confronti di perso-	
	ne, sia associati sia terzi, sia laici sia clerici, svantag-	
	giate (qualsiasi ne sia il motivo), abbandonate e/o sole, an-	
	che mediante l'erezione di strutture socio-sanitarie in Paesi	
	disagiati sia economicamente sia socialmente quali il Cameroun	
	-Africa-, il Burundi -Africa-, il Gabon -Africa-, il Bengala -	

India-, l'Andhra Pradesh -India- e il Meghalaya -India-.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), i), k), m), n), o), q), r) e u) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, segnatamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. n. 328/2000 ss.mm. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 ss.mm.;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 ss.mm.;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. n. 125/2014 ss.mm.;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in li-

	cenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a fa-	
	vore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in	
	un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e	
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo	
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garan-	
	tire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavora-	
	tori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispet-	
	tare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contra-	
	sto del lavoro infantile;	
	- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008 ss.mm. nonché ogni altra at-	
	tività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddi-	
	sfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavo-	
	rativi;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016 ss.mm., o eroga-	
	zione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantag-	
	giate o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo.	
	L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa ren-	

	dersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in	
	particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali	
	rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con	
	la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consen-	
	titi dalla legge.	
	L'Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,	
	diffonderà i messaggi della "Mamma dell'Amore" (tramite il suo	
	strumento il Signor Marco Ferrari, nato a Chiari (BS) il 25	
	maggio 1975) fondati sul messaggio evangelico; svolgerà con-	
	crete iniziative di aiuto materiale e spirituale ai sofferen-	
	ti, agli anziani, ai tossicodipendenti, agli handicappati, a	
	persone abbandonate, sole e a Sacerdoti; contribuirà ad orga-	
	nizzare e svolgere cenacoli e gruppi di preghiera, in Italia e	
	nel Mondo presso varie comunità con lo scopo di diffondere i	
	Messaggi della Mamma dell'Amore (tramite il Signor Marco Fer-	
	rari, nato a Chiari (BS) il 25 maggio 1975) mediante giornali-	
	ni o fogli ciclostilati, libretti di preghiera, corone del	
	Santo Rosario, immagini sacre, quadri, croci, statue, eccete-	
	ra, il tutto senza scopo di lucro. A tali fini	
	l'Organizzazione è in possesso dell'autorizzazione editoriale	
	del Tribunale di Brescia n. 48/1998 del 26.11.1998.	
	L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cui in-	
	nanzi, si avvale in modo prevalente dell'attività di volonta-	
	riato dei propri associati, che devono essere in numero non	
	inferiore a sette o a tre organizzazioni di volontariato, o	

	delle persone aderenti agli Enti associati (possono difatti	
	associarsi all'Organizzazione altri enti del Terzo Settore o	
	senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia	
	superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazio-	
	ni di volontariato). Se il numero degli associati diviene in-	
	feriore a quello innanzi previsto, esso deve essere integrato	
	entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione è cancella-	
	ta dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in	
	un'altra sezione del medesimo.	
	Agli associati, alle persone aderenti agli Enti associati e a	
	coloro che prestano la propria attività in favore	
	dell'Organizzazione possono essere rimborsate	
	dall'Associazione esclusivamente le spese vive effettivamente	
	sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di idonea	
	documentazione a sostegno ed entro i limiti di spesa preventi-	
	vamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 5 - Domicilio.	
	Il domicilio degli associati (siano essi persone fisiche o En-	
	ti) e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti	
	con l'Associazione, è quello che risulta dai libri dell'Asso-	
	ciazione.	
	È onere dell'interessato comunicare all'Associazione, ai fini	
	della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di tele-	
	fax e/o l'indirizzo di posta elettronica e le relative varia-	
	zioni. Nei confronti di chi non comunica all'Associazione tali	

dati non sarà possibile l'utilizzazione di dette forme di comunicazione.

Art. 6 – Fondo comune, patrimonio e entrate economiche.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative sottoscritte dai Fondatori indicati nell'atto costitutivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative annuali determinate annualmente dall'Assemblea ordinaria;
- b) beni mobili e/o immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) eventuali donazioni, lasciti testamentari, elargizioni che sin d'ora si consente che l'Associazione accetti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da ogni tipo di offerta e entrata che concorrano ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili, trasferibili e rivalutabili. La quota associativa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - Associati.

Il numero degli associati è illimitato ma minimo di sette se persone fisiche ovvero di tre se organizzazioni di volontariato.

Tra gli associati si distinguono:

- i) i Fondatori che sono coloro che hanno dato vita all'Associazione stipulando l'atto costitutivo e ivi indicati;
- ii) gli ordinari che sono coloro la cui ammissione dev'essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di accettare ed osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione e di pagare la quota associativa annuale. Tutti gli associati, siano essi fondatori o ordinari, hanno diritto, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di usufruire delle prestazioni offerte dall'Associazione previa delibera favorevole del

Consiglio di Amministrazione.

Ciascun associato, sia esso fondatore o ordinario, ha il dovere di rispettare e far rispettare gli altri, lo Statuto e i beni dell'Associazione e deve adoperarsi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 8 - Associati onorari.

Sono associati onorari tutte le persone fisiche o giuridiche benemerite che sostengono l'Organizzazione con elargizioni e/o contributi volontari, donazioni e/o lasciti di beni mobili o immobili, o nominati onorari dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti annualmente stabiliti.

Gli associati onorari non partecipano all'Assemblea essendo la loro una carica puramente onorifica.

Art. 9 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati.

L'ammissione dell'associato, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, dal contenuto libero purché sia espressa in maniera inequivocabile la volontà di entrare a far parte dell'Associazione, da parte degli interessati.

È compito del Consiglio di Amministrazione curare l'iscrizione dei nuovi aderenti, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato, nel libro degli associati.

Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs n. 196/2003 come integrata e modificata dal

GDPR n. 679/2016 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto dell'associato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne immediata, comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'assunzione della deliberazione di rigetto, comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso dell'associato, purché esercitato conformemente a quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento dell'associato in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) per grave violazione degli obblighi statutari;
- e) per morte dell'associato.

Nei casi previsti alle lett. b), c) e d) del presente articolo, l'espulsione dell'associato dall'Associazione è motivatamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione e il relativo provvedimento è comunicato all'associato entro 5 (cinque) giorni dall'adozione. L'associato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera a mezzo raccomandata a/r ovvero p.e.c. invia-

ta al Presidente dell'Associazione il quale entro i successivi 5 (cinque) giorni convoca il Collegio dei Probiviri fissando l'adunanza entro i successivi 30 (trenta) giorni. Il Collegio dei Probiviri, assunte le difese scritte dell'associato, delibera in merito all'esclusione dell'associato. L'associato interessato ha diritto di prendere parte all'adunanza ma non ha diritto di voto sulla questione della propria esclusione dall'Associazione. L'associato decaduto, receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate; in caso di morte dell'associato, gli eredi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate dal de cuius.

Art. 10 - Doveri e diritti degli associati.

Gli associati sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'Associazione nonché conforme alle finalità dell'Associazione;
- 3) a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea ordinaria entro il termine dell'approvazione del bilancio consuntivo, oltre ad eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da

	almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote asso-	
	ciative ha diritto:	
	a) a partecipare personalmente o per delega all'Assemblea con	
	diritto di voto in ordine all'approvazione e alle modificazio-	
	ni dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché	
	all'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione	
	stessa;	
	b) se maggiore di età, a proporsi quale candidato per gli or-	
	gani dell'Associazione;	
	c) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al	
	Tesoriere e presso la sede dell'Associazione entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai pre-	
	detti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: il Teso-	
	riere fisserà il giorno e l'ora, entro il predetto termine, in	
	cui l'associato potrà accedere alla consultazione dei libri	
	sociali dandone comunicazione al richiedente nel termine di	
	almeno 3 (tre) giorni prima. La consultazione avverrà alla	
	presenza del Tesoriere stesso e del Presidente ovvero di un	
	loro delegato qualora impossibilitati.	
	Ogni associato, indipendentemente dal tempo della propria	
	iscrizione, ha diritto:	
	- a partecipare a tutte le attività promosse	
	dall'Associazione;	
	- a conoscere i programmi con i quali l'Associazione in-	
	tende attuare gli scopi sociali;	

- di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

II. Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Presidente onorario;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Revisore dei conti;
- 7) l'Organo di controllo;
- 8) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati fondatori e ordinari con diritto di voto ed è presieduta dal Presidente. Gli associati senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

	- stabilisce la misura della quota associativa annuale;	
	- delibera circa l'eventuale redazione del regolamento interno	
	e delle sue variazioni;	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- nomina e revoca il Revisore dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	- provvede in ultima istanza sull'ammissione degli associati;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza ov-	
	vero su quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	L'Assemblea straordinaria delibera circa le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sullo scioglimen-	
	to dell'Associazione.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta	
	all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilan-	
	cio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza	
	dei membri del Consiglio di Amministrazione o un decimo degli	
	associati ne ravvisino l'opportunità.	
	L'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria è presieduta	

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, ovvero, in assenza di questo, dal Presidente Onorario, o da persona scelta dall'assemblea fra i componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione o da un Segretario designato dall'Assemblea.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile al fine di escludere il conflitto d'interessi.

Art. 13 - Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede legale od altrove purché in Italia con avviso scritto, spedito agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati, nonché agli altri organi sociali con lettera a mezzo posta ordinaria, oppure a mezzo telex o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'Assemblea, o tramite affissione nella bacheca presso la sede dell'Associazione sempre almeno 8 (otto) giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del

luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza per la prima e per la seconda convocazione; in difetto di convocazione saranno ugualmente valide, e validamente deliberanti, le assemblee cui partecipano personalmente o per delega tutti gli associati e la maggioranza dei membri degli organi sociali.

Art. 14 - Validità dell'assemblea.

Quorum costitutivo

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, personalmente o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Sono vietate deleghe permanenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente o per delega nei limiti indicati al punto che precede.

Quorum deliberativo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese ad eccezione di quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Il sistema di votazione è quello per alzata di mano simultanea, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Fa eccezione la delibera riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio che, per essere validamente assunta, richiede la partecipazio-

ne all'adunanza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di tutti gli associati presenti.

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento dei diciotto anni di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi che in ogni caso esprimeranno complessivamente considerati un solo voto.

Art. 15 - Verbalizzazioni.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione.

L'Associazione è amministrata, con poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati. Si applica l'articolo 2382 cod. civ.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadi-

	nanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza	
	dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica	
	tre anni e sono rieleggibili.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione decada	
	dall'incarico, lo stesso Consiglio di Amministrazione può	
	provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non	
	eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero	
	Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consi-	
	glio decada dalla carica, l'Assemblea dovrà provvedere alla	
	nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione	
	nomina al suo interno un Presidente ed un Tesoriere se non vi	
	ha già provveduto l'Assemblea degli associati. Nel caso di di-	
	missione o di decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio di	
	Amministrazione si impegna a fare celebrare, in favore di	
	quello, Sante Messe.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo	
	ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;	
	- nominare il Presidente e il Tesoriere, a meno che non vi	
	abbiano già provveduto gli associati all'atto della nomina del	
	Consiglio stesso;	
	- deliberare circa le domande di nuove adesioni e, nel ca-	

	so, motivarne il rigetto;	
	- deliberare in prima istanza sull'esclusione degli associati;	
	- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati;	
	- predisporre i regolamenti dell'associazione;	
	- provvedere sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;	
	- decide e provvede in ordine all'assunzione di dipendenti;	
	- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente o dal Presidente onorario.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente ovvero il Presidente onorario lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	Il Consiglio è convocato con avviso scritto a cura del Presi-	

dente e spedito al domicilio dei Consiglieri con lettera a mezzo posta ordinaria oppure a mezzo telefax o e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data della convocazione del Consiglio. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza; in difetto di convocazione saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano personalmente tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di controllo nonché il Revisore dei conti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati a cura dello stesso Segretario.

Art. 17 - Il Presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la presidenza dell'Associazione nonché il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli associati. Allo stesso è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa Associazione. Il potere di rappresentanza è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni competono al vice-presidente o al Presidente onorario.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, ne assume i po-

teri, chiedendo la ratifica al Consiglio di Amministrazione dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente può delegare agli altri membri del Consiglio di Amministrazione talune prerogative sue proprie.

Il Presidente è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato dal GDPR n. 679/2016.

Art. 18 - Il Presidente onorario.

È nominato Presidente Onorario a vita dell'Associazione il sig. Marco Ferrari, nato a Chiari (BS) il 25 Maggio 1975, scelto tra le persone che danno lustro all'Associazione "L'OPERA DELLA MAMMA DELL'AMORE", quale strumento della Mamma dell'Amore.

La carica di Presidente è puramente onorifica.

Il Presidente onorario ha diritto di voto nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di preferenza in caso di parità di voti.

Art. 19 - Tesoriere.

Al Tesoriere spetta l'incarico della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, nonché la conservazione della documentazione relativa.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri

sociali.

Art. 20 - Organo di controllo.

Là dove ciò sia richiesto per legge - segnatamente, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30, c. 2, D.Lgs n. 117/2017 - o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. 2, Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. 2, Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la fun-

zione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 21 - Revisore dei conti.

L'Assemblea, al raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga necessario, nomina il Revisore dei conti, eventualmente anche in forma collegiale, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri.

I Revisori dei conti nominati devono avere idonea capacità professionale e possono essere scelti anche tra non associati.

La funzione del Revisore dei conti è quella di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Si applicano per quanto compatibili le norme di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione all'art. 16 del presente Statuto.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione o gli organi sociali nonché quelle espressamente rimandate dal presente Statuto alla loro competenza, saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al Collegio dei Probiviri, nominato, solo in caso di necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

Esso sarà composto da 3 (tre) membri, scelti anche tra persone

esterne all'Associazione, che durano in carica tre anni. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il lodo sarà inappellabile.

Art. 23 - Gratuità delle cariche dell'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, c. 5, D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

III. Risorse economiche

Art. 24 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Bilanci.

Entro il trenta aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea entro il trenta giugno di ogni anno.

I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o pro-

	duttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio	
	dell'Associazione.	
	Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le	
	unità di contribuzione e gli altri proventi derivanti da con-	
	tributi, sovvenzioni o altri apporti.	
	L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve	
	essere comunque in armonia con le finalità statutarie	
	dell'Associazione.	
	Del pari entro il trenta aprile di ciascun anno il Consiglio	
	di Amministrazione predispone il bilancio di previsione, che	
	deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica, per	
	l'anno successivo e la relativa relazione, da sottoporre alla	
	valutazione e all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giu-	
	gno di ogni anno.	
	Ove siano integrati i limiti dimensionali di cui all'art.	
	14,c. 1, D.Lgs n. 117/2017, entro il 30 aprile di ciascun anno	
	il Consiglio di Amministrazione approva la bozza di bilancio	
	sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del	
	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Ca-	
	bina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale	
	del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi,	
	della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni	
	dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto socia-	
	le delle attività svolte, da sottoporre per l'approvazione	
	all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno. Una volta ap-	

provato, il Consiglio di Amministrazione ne cura il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel sito internet dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui sarà cura del Consiglio di Amministrazione pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 26 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale.

Gli eventuali utili di bilancio o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

IV Disposizioni generali e finali

Art. 27 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra gli associati, stabilendone i poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua

dalla liquidazione stessa nei limiti di cui all'articolo seguente del presente Statuto.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o a più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore - in particolare D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. - e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 30 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Resta inteso pertanto che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazio-

ne dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

F.to Marco Ferrari

F.to Andrea Pacchiani (Notaio)